Servizio studi
del Senato

n.b. nota breve

N. 83 - luglio 2015

Disegno di legge A.S. n. 1978 "Modifica all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita"

CONTENUTO

Il disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati, reca modifiche alla normativa vigente al fine di **ampliare la possibilità per il figlio non riconosciuto alla nascita, di conoscere le proprie origini biologiche**.
Nel merito il provvedimento si compone di cinque articoli.

L'articolo 1, comma 1, lettera a), modifica il **comma 5** dell'articolo 28 della legge n. 184 del 1983. La nuova disposizione prevede che non solo l'adottato, ma **anche il figlio non riconosciuto alla nascita** da una donna che abbia manifestato la volontà di non essere nominata, possano, compiuti gli anni diciotto, chiedere di accedere alle informazioni che riguardano la propria origine e l'identità dei propri genitori biologici.
Due nuovi periodi introdotti nello stesso comma 5 prevedono poi che:

- l'accesso alle informazioni sulla propria identità biologica non legittima azioni di stato né da diritto a rivendicazioni di natura patrimoniale o successoria;
- in caso di parziale o totale incapacità del figlio, l'istanza possa essere presentata da chi ne abbia la legale rappresentanza, ma solo per l'acquisizione delle informazioni di carattere sanitario.

Attraverso la riformulazione del **comma 7** dell'articolo 28, è disciplinata la possibilità di **accesso alle proprie informazioni biologiche** nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata. Si consente, infatti, tale accesso:

- nei confronti della **madre che abbia successivamente revocato la volontà di anonimato.** La revoca deve essere resa dalla madre con dichiarazione autenticata dall'ufficiale dello stato civile, contenente le indicazioni che consentano di risalire al luogo, alla data del parto e alla persona nata. L'ufficiale dello stato civile trasmette senza ritardo la dichiarazione di revoca al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio;
- nei confronti della **madre deceduta**.

La disposizione consente alla madre che ha partorito in anonimato, decorsi diciotto anni dalla nascita del figlio, di **confermare la propria volontà**, attraverso una comunicazione al Tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio. In tal caso, qualora sia (successivamente) presentata istanza di interpello (*vedi infra comma 7*-bis) il tribunale per i minorenni autorizza l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di

malattie ereditarie trasmissibili. La disciplina delle modalità della comunicazione in esame- al fine di assicurare la massima riservatezza- sono demandate dal comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge ad un successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legee.

La disposizione del comma 7 è integrata dal contenuto del nuovo **comma 7-*bis*** dell'articolo 28, che disciplina il **procedimento di interpello** per l'accesso alle informazioni sulle proprie origini. Tale previsione pare diretta a sanare l'incostituzionalità parziale del comma 7 dell'articolo 28 della legge n. 184 del 1983, sancita dalla sentenza n. 178 del 2013 della Corte costituzionale. Il procedimento è avviato su istanza dei legittimati ad accedere alle informazioni, in **mancanza di revoca dell'anonimato** da parte della madre:
- l'adottato che abbia raggiunto la maggiore età;
- il figlio non riconosciuto alla nascita;
- i genitori adottivi, legittimati solo per gravi e comprovati motivi nonché i responsabili delle strutture ospedaliere e sanitarie, in caso di grave pericolo per la salute del minore.

L'istanza di interpello nei confronti della madre può essere presentata, una sola volta, **al tribunale per i minorenni** del luogo di residenza del figlio. Il tribunale dei minorenni, con modalità che assicurino la massima riservatezza, **avvalendosi preferibilmente del personale dei servizi sociali deve allora contattare la madre per verificare se intenda mantenere l'anonimato**. Al fine di garantire che il procedimento si svolga con modalità che assicurino la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della madre, il tribunale per i minorenni tiene conto, in particolare, dell'età e dello stato di salute psicofisica della madre, delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali. **Ove la madre confermi di voler mantenere l'anonimato**, il tribunale per i minorenni autorizza l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di patologie ereditarie trasmissibili. Al fine di assicurare una più stringente tutela della riservatezza la norma impone a tutti coloro che, a vario titolo, partecipano al procedimento, il segreto sulle informazioni raccolte in tale sede.

Il nuovo comma 7-*ter* inserito nell'articolo 28 stabilisce infine che su specifica istanza dei soggetti legittimati ad accedere alle informazioni ai, o del figlio non riconosciuto alla nascita **in mancanza di revoca della dichiarazione della madre** di non volere essere nominata, il tribunale per i minorenni, con modalità che assicurino la massima riservatezza, autorizza l'accesso alle informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di patologie ereditarie trasmissibili.

L'**articolo 2** modifica il codice della *privacy* (articolo 93 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) con riguardo al **certificato di assistenza al parto**. In particolare, è modificata la disposizione in base a cui il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, solo decorsi 100 anni dalla formazione del documento. E' introdotta una clausola di salvaguardia delle disposizioni contenute nei commi 7 e 7-*bis* dell'articolo 28 della legge n. 184 del 1983 (come modificati dall'articolo 1 del disegno di legge). In tal modo, il vincolo dei 100 anni viene meno in caso di revoca dell'anonimato, di decesso della madre o di autorizzazione del tribunale all'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario.

L'**articolo 3 modifica, per coordinamento, il regolamento sullo stato civile in relazione alle informazioni da rendere alla madre che dichiara di volere restare anonima**. Viene inserito un nuovo comma sulle informazioni da rendere alla madre e i dati che debbono essere raccolti dal personale sanitario. In particolare, **la madre dovrà essere informata**, anche in forma scritta:

- degli effetti giuridici, per lei e per il figlio, della dichiarazione di non volere essere nominata;
- della facoltà di revocare, senza limiti di tempo, la dichiarazione di non volere essere nominata;
- delle modalità per formalizzare la revoca o la conferma;
- della facoltà del figlio, raggiunta l'età prevista dalla legge, di presentare istanza al

tribunale per i minorenni affinché questo verifichi se la madre intenda mantenere l'anonimato.

Il personale sanitario deve raccogliere i dati anamnestici non identificanti della partoriente, anche con riguardo alla sua storia sanitaria personale e familiare, e trasmetterli senza ritardo al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio, unitamente all'attestazione dell'informativa.

L'**articolo 4** reca una **disciplina transitoria per i casi di parti anonimi precedenti all'entrata in vigore della legge**: entro dodici mesi, la madre che ha partorito in anonimato prima dell'entrata in vigore della riforma, può confermare la propria volontà comunicandola al tribunale dei minorenni del luogo di nascita del figlio, con modalità (definite da un successivo decreto del Ministro della giustizia) che garantiscano la massima riservatezza (**comma 1**). Nel caso di mancata conferma della volontà di anonimato può trovare applicazione il nuovo procedimento di interpello, di cui al citato comma 7-*bis* dell'articolo 28 della legge del 1983(**comma 2**).

Qualora, invece, la madre confermi la propria volontà di anonimato, il tribunale per i minorenni, se richiesto, autorizza l'accesso alle sole informazioni sanitarie(**comma 3**). A tal fine saranno stabilite modalità di svolgimento di una campagna informativa (**comma 4**).

L'articolo 5, infine, prevede che il Governo, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge, debba trasmettere alle Camere **i dati relativi all'attuazione della legge**, con particolare riferimento al numero di dichiarazioni di anonimato rese ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

BREVE QUADRO NORMATIVO VIGENTE

La materia relativa alla possibilità di accesso per il figlio adottato alle informazioni sulle proprie origini biologiche è disciplinata dalla **legge 4 maggio 1983, n. 184**. In particolare l'articolo 28 della suddetta legge prevede che l'adottato, al compimento dei 25 anni di età, possa accedere alle informazioni relative ai suoi genitori biologici (comma 5). Tale possibilità gli è, invece, preclusa ove la madre si sia avvalsa del cd. **parto anonimo** ai sensi dell'articolo 30 del DPR n. 396 del 2000, chiedendo cioè di non essere nominata negli atti di stato civile (comma 7); né sussiste per l'adottato la possibilità di verificare la permanenza o meno della volontà materna di rimanere nell'anonimato. Il quadro normativo vigente è poi completato dall'articolo 93 del codice della *privacy*, il quale prevede il decorso di almeno 100 anni perché si possa aver accesso al certificato di assistenza al parto o alla cartella clinica contenenti i dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata. La recente modifica al codice civile intervenuta con la legge n. 219 del 2012, in materia di riconoscimento dei figli naturali, lascia intatta (articolo 250, primo comma, c.c.) la possibilità per uno dei genitori di non riconoscere il figlio, restando nell'anonimato.

Per quanto riguarda poi la **giurisprudenza** nazionale si segnala in primo luogo la **sentenza 12 ottobre 2005, n. 425** con la quale la **Corte costituzionale** chiamata a valutare la legittimità costituzionale del comma 7 dell'articolo 28 della legge n. 184 «nella parte in cui esclude la possibilità di autorizzare l'adottato all'accesso alle informazioni sulle origini senza avere previamente verificato la persistenza della volontà di non volere essere nominato (*recte*: nominata) da parte della madre biologica» ha ritenuto **la questione infondata, precisando - fra l'altro- che la previsione in esame "in quanto espressione di una ragionevole valutazione comparativa dei diritti inviolabili dei soggetti della vicenda, non si pone in contrasto con l'articolo 2 della Costituzione"**.

Sulla compatibilità costituzionale della "irretrattabilità" dell'anonimato è, più recentemente, reintervenuto il Giudice delle leggi, con la **sentenza 22 novembre 2013, n. 278**, con la quale è stata dichiarata l'incostituzionalità parziale del comma 7 dell'articolo 28 della legge 184 del 1983 per contrasto con gli articoli 2 e 3 della Costituzione, nella parte in cui tale **disposizione non prevede** – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza - **la possibilità per il giudice**, su richiesta del figlio di conoscere le proprie informazioni biologiche, **di interpellare la madre** che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del D.P.R. n. 396 del 2000, **ai fini di una eventuale revoca dell'anonimato**.

La questione relativa al parto anonimo e alla com-

patibilità con i principi stabiliti nella **Convenzione europea dei diritti dell'uomo** è stata oggetto di valutazione anche da parte della **Corte di Strasburgo**. Si segnala in proposito in primo luogo la **Sentenza Odièvre *vs.* Francia** (CEDU, Grande Camera, 13 febbraio 2003, ric. 42326/1998), nella quale la Corte europea dei diritti dell'uomo ha fornito un'interpretazione molto chiara delle caratteristiche che la normativa sul parto anonimo (contemplata per l'appunto anche dall'ordinamento francese) dovrebbe avere per essere conforme all'articolo 8 della Carta. Nel caso in esame la ricorrente, abbandonata da madre avvalsasi del diritto all'anonimato, in età adulta aveva cercato di ricostruire le sue origini, ma era venuta a conoscenza solo di informazioni parziali, fra cui la presenza di fratelli e sorelle. Impossibilitata a conoscerne l'identità, la donna si era rivolta alla Corte europea, che però ha giudicato ragionevole il sistema francese di bilanciamento tra il diritto dell'adottato alla conoscenza delle proprie origini e quello della madre all'anonimato del parto. Tale sistema, basato sul principio del consenso, vede la presenza di un ente (il CNAOP) preposto, a richiesta dell'adottato, a mettersi in contatto con la madre naturale rimasta anonima, per ricercarne il consenso a rivelare la sua identità al figlio abbandonato; solo nel caso la donna lo accetti, le sue generalità vengono rivelate, in caso contrario restano sconosciute.

La compatibilità con i principi sanciti nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo della legislazione italiana è stata poi oggetto di diretta – negativa- valutazione da parte della **Corte europea dei diritti dell'uomo**. Il giudice di Strasburgo, con la **sentenza Godelli** (CEDU, 25 settembre 2012, ric. 33783/2009) ha rilevato infatti, con riferimento all'articolo 28, comma 7, della legge n. 184, che **"la normativa italiana non tenta di mantenere alcun equilibrio tra i diritti e gli interessi concorrenti in causa. In assenza di meccanismi destinati a bilanciare il diritto della ricorrente a conoscere le proprie origini con i diritti e gli interessi della madre a mantenere l'anonimato, viene inevitabilmente data una preferenza incondizionata a questi ultimi"**.

a cura di Carmen Andreuccioli

L'ultima nota breve:
Disegni di legge AA.SS. nn. 1504-bis e 1857 - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di legittimazione alla richiesta di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio
(n. 82 - luglio 2015)

nota breve
sintesi di argomenti di attualità del Servizio Studi del Senato

I testi sono disponibili alla pagina:
http://www.senato.it – leggi e documenti – dossier di documentazione. Servizio studi – note brevi

www.senato.it